



A.R.S.

Amateur Radio Society Associazione Radiantistica Italiana Sperimentazione e RadioAssistenza.

STATUTO NAZIONALE

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

1. E' costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 266/91 e successive modificazioni, l'**Associazione Radiantistica Italiana - Sperimentazione e RadioAssistenza** – di seguito meglio definita con l'acronimo **A.R.S.** o "associazione".
2. L'A.R.S. è l'associazione che organizza e tutela l'attività di sperimentazione dei Radio Amatori, Radio Ascoltatori e Amatori della Radio operanti nell'ambito delle comunicazioni radio.
3. L'A.R.S. si ispira all'Associazione RadioTecnica Italiana nata nel 1927 e disciolta nel 1977.

ARTICOLO 2 – SEDE LEGALE

1. La sede legale e sociale dell'Associazione è stabilita presso il domicilio del Presidente Pro-Tempore e può essere agevolmente spostata con delibera del Comitato Esecutivo Nazionale ratificata dall'Assemblea Ordinaria, senza che questo comporti variazione al presente Statuto.
2. L'Associazione può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

ARTICOLO 3 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua attività non è soggetta ad alcun vincolo politico o confessionale;
2. Scopi dell'Associazione sono:
 - a) promuovere le attività di sperimentazione e sostenere tutte le attività di assistenza alle comunicazioni Radio, anche congiunte, svolte dai propri aderenti, siano essi Radioamatori, CB, SWL, o semplici appassionati della Radio in senso esteso;
 - b) promuovere e sostenere tutte le attività di collaborazione nell'ambito delle radiocomunicazioni e sperimentazione radio, anche attraverso organismi da essa promossi e/o controllati;
 - c) costituire, in caso di emergenza e nel rispetto della Legge 266/1991, collegamento con le Pubbliche Amministrazioni - con finalità di solidarietà e volontariato prestati in modo

personale spontaneo e gratuito – provvedendo ad assicurare i propri associati che prestano tali attività, secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 266/1991;

- d) promuovere l'unità di intenti e di collaborazione con le altre organizzazioni di categoria;
- e) promuovere collaborazioni con le autorità ai fini del rafforzamento e miglioramento del servizio tecnico, della promozione dell'educazione all'uso della radio e dell'immagine della categoria;
- f) promuovere e realizzare iniziative mirate alla qualificazione, formazione continua e specifica e aggiornamento tecnico dei propri aderenti e di altri soggetti che operano nello stesso ambito;
- g) costituire rappresentanza dei propri aderenti nei confronti delle autorità di governo preposte e/o verso altri Enti, Istituzioni o Associazioni che erogano, in forme organizzate e ispettive, servizi per gli aderenti - attraverso la stipula di convenzioni, accordi o protocolli d'intesa - e la cura della loro applicazione
- h) istituire apposite strutture interne, attivate con specifici regolamenti proposti dall'Esecutivo e approvati dall'Assemblea Nazionale, al fine di gestire i servizi associativi ;
- i) fornire informazione agli aderenti anche attraverso l'attività editoriale;

3. Per la comunicazione e l'informazione agli aderenti, l'A.R.S. utilizza un proprio sito web e/o stipula apposita convenzione con testate indipendenti, anche telematiche.

4. Per il raggiungimento degli scopi sopra elencati l'A.R.S. potrà avvalersi, previo nulla osta del Comitato Esecutivo Nazionale, dell'opera non retribuita di professionisti esterni; potrà altresì ricercare sponsorizzazioni per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 5 - PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'ordinamento dell'A.R.S. è ispirato ai seguenti principi:

- a) L'iscrizione è volontaria e gratuita.
- b) La quota sociale annua è stabilita dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo.
- c) Ogni aderente partecipa con uguale diritto, direttamente o mediante delega, alle attività associative.
- d) Tutte le cariche, elettive o di nomina, sono gratuite, nei tempi e nei modi previsti dal presente Statuto.
- e) In ogni organismo associativo è garantita a tutti gli aderenti la più ampia libertà di espressione e il diritto di sostenere qualsiasi opinione all'interno dell'Associazione, nel rispetto dei principi democratici.
- f) I membri degli organi dell'A.R.S. eletti, nominati o designati alle rispettive cariche, hanno il dovere morale di valutare se la propria partecipazione ad attività di altre associazioni, che operano negli stessi ambiti di cui agli scopi statutari dell'A.R.S. (art. 3), non sia in contrasto con le norme statutarie e, in tal caso, rappresentare immediatamente la situazione all'esecutivo.

ARTICOLO 6 – MEZZI ECONOMICI

L' A.R.S. svolge la propria attività attraverso le seguenti entrate:

- dalle quote sociali e contributi volontari degli associati;
- dai contributi, eredità, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone fisiche e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- rimborsi derivanti da attività in convenzione;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- da ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- da rendite patrimoniali;
- da rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

ART. 7 - I SOCI

1. Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età, italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che condividano gli scopi dell'associazione e che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le aspirazioni fondamentali che animano l'associazione.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Esecutivo.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Esecutivo, su domanda scritta del richiedente, anche in via Telematica, contenente le proprie complete generalità, professione, residenza ed espressa volontà di far parte dell'associazione.
4. All'atto dell'iscrizione è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione dalla quale emerga che il socio non si trovi nella condizione di condannato, imputato o indagato per reati dolosi inerenti a una qualsiasi delle attività previste dal presente Statuto.
5. In base alle disposizioni di legge 675/97 e successive modificazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.
6. All'atto dell'ammissione il socio s'impegna al versamento della quota sociale annuale, eventualmente deliberata dall'Assemblea ordinaria, e al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
7. La quota sociale è intrasmissibile.
8. I soci si dividono in:
 - **I soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di

perpetuità, non è soggetta a iscrizione, ma solo al pagamento della quota sociale se deliberata.

- **I soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Esecutivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale se deliberata.
- **I soci onorari:** sono insigniti di tale qualifica per volontà del Comitato Esecutivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che, con la loro presenza, possono recare all'associazione. I Soci onorari hanno diritto a partecipare alle assemblee e alle adunanze dell'esecutivo con diritto di parola e di voto, non possono ricoprire altre cariche, non corrispondono la quota sociale ma possono versare quote volontarie o fare donazioni.

9. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

10. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione, per il raggiungimento dei fini sociali, sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

11. L'associazione può in casi di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'associazione.
4. Tutti i soci in regola con la quota sociale hanno diritto di voto.
5. Tutti i soci in regola con la quota sociale hanno diritto a partecipare alle Assemblee, presentare proposte, reclami o mozioni di sfiducia nei riguardi del Presidente o uno qualsiasi dei membri del Comitato Esecutivo.

ART. 9 - DOVERI DEI SOCI

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
2. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
3. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 10 - RECESSO /ESCLUSIONE/ DECESSO/INDEGNITA' DEL SOCIO

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- **per recesso;** il recesso del socio deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al Comitato Esecutivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
- **per esclusione;** l'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Esecutivo, anche su richiesta del Collegio Arbitrale. Essa deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, previa contestazione dei fatti, da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate. Sono motivo di esclusione i seguenti comportamenti:
 - a) mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto oppure delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) mancato adempimento, senza giustificato motivo, degli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - c) danneggiamento, in qualunque modo, dell'associazione con il proprio comportamento;
 - d) perdita dei requisiti per l'appartenenza;
- **per decesso;**
- **per indegnità;** l'indegnità del socio è deliberata dal Comitato Esecutivo a fronte di gravissimi comportamenti e/o omissioni che offendano le istituzioni, le Leggi dello Stato e la morale pubblica. Essa ha effetto immediato.

I Soci che cessano di appartenere all'associazione per qualsiasi motivo, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 11 - ORGANI CENTRALI E PERIFERICI

1. **Organi Centrali dell'A.R.S. sono:**
 - a) l'Assemblea Nazionale
 - b) Il Comitato Esecutivo Nazionale
2. **Organi periferici dell'A.R.S. sono:**
 - a) I Circoli
 - b) I Delegati

ORGANI CENTRALI

ARTICOLO 12 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo ed è costituito da soci o da delegati in rappresentanza dei soci che, in occasione dell'Assemblea, devono essere preliminarmente incaricati.
2. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Esecutivo.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, e l'ordine del giorno da trattare.

4. L'avviso di convocazione, corredato dall'ordine del giorno dei lavori, deve essere inviato ai soci di norma almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'Assemblea.
5. Qualora sia richiesto di inserire nell'Ordine del Giorno altri punti aventi carattere di urgenza, il Presidente potrà aggiungerli anche dopo l'invio dello stesso, in deroga a quanto previsto dal comma precedente.
6. L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.
7. L'assemblea Ordinaria ha il compito di:
 - a) definire le linee politiche e programmatiche complessive e determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - b) stabilire l'entità della quota sociale;
 - c) approvare i rendiconti;
 - d) ottemperare alle prescrizioni del Codice Civile.
8. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:
 - a) Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - b) Deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione decidendo la destinazione dei fondi residui.
10. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata:
 - a) su deliberazione del Comitato Esecutivo;
 - b) su richiesta di almeno 1/3 dei soci.
11. Le assemblee ordinarie sono validamente costituite:
 - a) in prima convocazione, con la presenza della metà+1 dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega;
 - b) in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega;
12. Le assemblee straordinarie sono validamente costituite con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega;
13. Le deliberazioni assembleari sono assunte di norma con voto palese a maggioranza della metà più uno dei presenti o delegati.

ARTICOLO 13 - IL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è l'organo amministrativo ed è composto da 5 (cinque) membri effettivi e 3 (tre) supplenti eletti mediante voto diretto degli aderenti all'associazione effettuato anche per via telematica.
2. I membri del Comitato Esecutivo rimangono in carica 4 (quattro) anni, salvo sfiducia, e possono candidarsi ed essere rieletti solo per il mandato successivo.
3. Subito dopo l'elezione, il Comitato Esecutivo Nazionale, nomina al suo interno:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vicepresidente;
 - c) il Segretario - Tesoriere;

4. Il Comitato Esecutivo Nazionale:
 - a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
 - c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico;
 - d) ammette nuovi soci;
 - e) assume i provvedimenti disciplinari richiesti dal Collegio Arbitrale.

5. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o d'impedimento permanente o sfiducia di un membro deliberata dall'assemblea, i rimanenti componenti del Comitato Esecutivo Nazionale procedono alla sua sostituzione con uno dei membri supplenti che resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Esaurite le sostituzioni si procede a indire nuove elezioni.

ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale e giuridica dell'Associazione.
2. Esso resta in carica per tutta la durata del mandato salvo sfiducia Assembleare.
3. Esso svolge le seguenti funzioni:
 - a) è garante delle delibere dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea. In tale sede, in caso d'impedimento, è sostituito dal Vicepresidente o da un consigliere del Comitato Esecutivo Nazionale;
 - c) convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 15 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce pienamente il Presidente in caso d'impedimento e resta in carica come previsto per il Presidente.

ARTICOLO 16 - SEGRETARIO GENERALE-TESORIERE

Il Segretario Generale-Tesoriere è l'interprete e l'esecutore ultimo della linea politica della Federazione. Attua le varie decisioni elaborate in Comitato Esecutivo secondo gli indirizzi programmatici e applicativi dell'Assemblea. Esso resta in carica come previsto per il Presidente.

ARTICOLO 17 – FORMAZIONE DEL BILANCIO

1. L'Associazione deve redigere e aggiornare il Bilancio d'esercizio - rendiconto economico e finanziario - e registrarvi ogni tipo di entrata. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per tre anni una documentazione scritta.
2. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il Bilancio dell'anno precedente, la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

4. Il Comitato Esecutivo predispone gli schemi di Bilancio e l'Assemblea Ordinaria li approva entro i termini di legge.
5. Il Bilancio deve essere depositato nella sede dell'associazione 15 (quindici) giorni prima dalla convocazione dell'assemblea e pubblicati sul sito Web dell'associazione affinché i soci ne vengano informati e possano prenderne visione.
6. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

ARTICOLO 18. IL COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Collegio Arbitrale è chiamato a esaminare ed a giudicare, in unico grado, tutti i comportamenti ritenuti contrari al presente Statuto, o comunque contrari agli interessi e alla politica dell'Associazione, eventualmente commessi dagli iscritti.
2. È costituito da tre membri effettivi:
 - uno nominato per ciascuna delle parti in causa;
 - uno nominato dal Presidente dell'Associazione.Se scelti fra gli aderenti all'Associazione i membri dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a) Aver compiuto il 50° anno di età;
 - b) Essere in possesso d'irreprensibile moralità comprovata nell'esercizio dell'attività professionale e associativa;
 - c) Non aver riportato alcuna condanna e non essere imputato in giudizio per fatti inerenti all'attività specifica dell'associazione;
3. Per l'istruttoria, il Collegio Arbitrale ha ampia autonomia, anche sotto il profilo della procedura, nel limite dell'osservanza del contraddittorio e della garanzia della difesa delle parti.

L'arbitrato avrà natura irrituale e si svolgerà presso la Sede dell'Associazione.
4. Il Collegio Arbitrale avvierà la procedura arbitrale senza ritardo non appena il Collegio sarà formato. Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro, questo sarà nominato dal Presidente dell'Associazione su istanza della parte interessata, nel termine di giorni 10 dalla richiesta scritta in tal senso. Il lodo arbitrale sarà depositato presso la Sede dell'Associazione entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio della procedura arbitrale; esso verrà comunicato alle parti entro i 10 (dieci) giorni successivi.
5. I provvedimenti disciplinari che il Collegio Arbitrale potrà pronunciare, e che il Comitato Esecutivo sarà vincolato ad assumere nei confronti dell'associato, sono i seguenti:
 - a) la censura di una o ambedue le parti;
 - b) la sospensione per un massimo di 6 (sei) mesi;
 - c) l'esclusione di cui all'art. 10 del presente Statuto;
6. Qualora il Collegio Arbitrale renda un lodo in materie diverse da quella disciplinare, la parte interessata potrà darvi esecuzione nelle forme di legge.

ARTICOLO 19 – ISCRIZIONI ED ELENCHI DEGLI ADERENTI.

1. L'iscrizione all'A.R.S. può essere eseguita sia tramite Web che attraverso un qualsiasi Circolo.
2. Ogni nuovo aderente, anche in caso d'iscrizione telematica, verrà reso edotto di essere inserito in apposito elenco, pubblico e consultabile e, pertanto, la sottoscrizione della domanda di adesione, della dichiarazione notoria e della liberatoria prevista per legge, costituisce specifica adesione in luogo della firma in calce.

GLI ORGANI PERIFERICI

ARTICOLO 20 - I CIRCOLI

1. Gli aderenti all'associazione che abbia il proprio centro d'interessi in una particolare zona e/o che possano disporre di un locale idoneo a svolgere l'attività associativa, possono costituire un Circolo. Il Circolo assume l'acronimo dell'associazione con l'aggiunta della località sede dello stesso.
2. Gli aderenti che si sono costituiti in Circolo nominano un referente con il compito di coordinare l'attività dello stesso e fungere da referente sia verso l'esecutivo che verso terzi.
3. I circoli cooperano per il miglior sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali, implementando le direttive dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo Nazionale; nello stesso tempo rimandano all'esecutivo tutte le informazioni inerenti alle attività svolte e alle proposte programmatiche.
4. I circoli non possono assumere obbligazioni in nome dell'associazione nei confronti dei terzi. Le loro iniziative, comportamenti o atti comunque attuati, anche sotto il profilo omissivo, non impegnano in alcun caso la responsabilità civile, penale e patrimoniale dell'associazione ne quella del Presidente o di altri membri dell'esecutivo.
5. In occasione delle Assemblee i circoli possono:
 - a) riunirsi per discutere gli argomenti oggetto dell'assemblea;
 - b) eleggere e notificare le proprie decisioni ai Delegati;
6. La frequentazione e lo spostamento fra circoli sono liberi.

ARTICOLO 21 – DELEGATI

1. I Delegati partecipano alle assemblee in ragione di tanti voti quanti sono i soci rappresentati.
2. Essi riportano in Assemblea le decisioni assunte dai soci che rappresentano.
3. I Delegati non hanno diritto ad alcun compenso salvo eventuali rimborsi delle spese vive deliberati dall'Esecutivo e compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Associazione.

ART. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutti gli aderenti all'A.R.S. hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le delibere adottate dagli Organi dallo stesso previsti.
2. Tutti gli aderenti assumono l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni adottate dall'A.R.S. e dai suoi organi. Ogni azione comunque tendente all'elusione dell'obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino all'espulsione.
3. Per ogni eventuale controversia interna è competente il Comitato Esecutivo o il Collegio Arbitrale se richiesto dalle parti.

23. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua registrazione.

24. NORME TRANSITORIE E FINALI

1. In via transitoria i promotori assumono le cariche previste dal presente Statuto.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla gerarchia delle norme in materia, al Codice Civile e alle Leggi dello Stato.